

N. 31481 di repertorio N. 13712 di raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove, il giorno cinque del mese di agosto
alle ore tredici

5 agosto 2009 alle ore 13,00

In Milano, nel mio studio in Via Cusani, 1

Avanti a me dr. Enrico Lainati notaio residente in Milano, iscritto presso il locale Collegio Notarile, è personalmente comparsa la dr.ssa

MICHELETTI LORENA, nata a Cormano il giorno 14 febbraio 1966, domiciliata in Milano Via San Vito n. 7,

la quale interviene al presente atto quale delegata del socio della Società CREDICO FUNDING 3 s.r.l., con unico socio, con sede in Roma, Largo Chigi n. 5, con capitale sociale di Euro 10.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma - codice fiscale 04037000967, e numero di R.E.A. 1127022,

della cui identità personale io Notaio sono certo, che mi richiede di redigere il verbale della assemblea della detta società, convocata in questo luogo, giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche statutarie e adozione di un nuovo testo di statuto
2. Nomina del dirigente preposto alla redazione della documentazione contabile e societaria ex art.154 bis del TUF

Assume la presidenza dell'assemblea la dr.ssa Micheletti Lorena la quale constata:

- che l'assemblea è stata convocata mediante raccomandata a mano consegnata in data 28 luglio 2009
- che è assente giustificato l'amministratore unico
- che è presente, per delega che il Presidente dichiara valida e che verrà conservata in atti della società, l'intero capitale di Euro 10.000,00 tutto di proprietà dell'unico socio STICHTING BAYSWATER, qui rappresentato dalla comparente.

Dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita a deliberare sul citato ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il presidente espone all'assemblea le ragioni per le quali è opportuno adottare un nuovo testo di statuto sociale, del quale viene data lettura, adeguato alle esigenze della società dove è necessario recepire la normativa sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardante gli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato all'interno di uno stato membro dello spazio economico europeo contenuta nella Direttiva CEE 2004/109.

Tale Direttiva è stata attuata in Italia mediante il D.lgs 195/2007 che ha modificato ed integrato il D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza - TUF).

La società rientra nella definizione di emittente quotata avente l'Italia come Stato Membro d'origine ex art 1, lett. w-quater punto 4) del TUF e pertanto si applica alla società, tra l'altro, l'art. 154-bis del Tuf, che richiede la modifica dello statuto per prevedere i requisiti di professionalità e le modalità di nomina di un Dirigente Preposto alla redazione della documentazione contabile e societaria.

In particolare:

- viene indicata solo la città in cui ha sede legale la società
 - viene modificata la durata della società, limitandola al 2050
 - viene introdotto un nuovo articolo per prevedere le modalità di nomina del "dirigente preposto alla redazione della documentazione contabile e societaria" ex art.154 bis del TUF
 - viene eliminata la possibilità di convocare l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio nel maggior termine di 180 giorni per adeguare lo statuto alle previsioni del primo comma dell'art. 154-ter del TUF;
 - viene modificato l'articolo 22 per prevedere che il controllo contabile possa essere esercitato eventualmente anche da una società di revisione
 - modifica dello statuto per prevedere l'adozione del libro soci su base volontaria disciplinandone la sua istituzione, la tenuta e l'aggiornamento.
- Dopo esauriente discussione l'assemblea a voti unanimi, per alzata di mano

D E L I B E R A

- di approvare un nuovo statuto sociale, che si allega al presente atto sotto la lettera "A".
- di nominare l'amministratore Unico dott. BERTANI ANTONIO alla carica di Dirigente Preposto alla redazione della documentazione contabile e societaria precisando che tale nomina avrà efficacia solo dopo l'iscrizione delle modifiche statutarie testè deliberate dall'assemblea dei soci nel registro delle Imprese, precisando altresì che la verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità del Dirigente Preposto è stata effettuata in sede di nomina del dott.Bertani alla carica di Amministratore Unico

Si delega la dr.sa MICHELETTI LORENA ad apportare al presente atto ed allegato statuto quelle modifiche, aggiunte e soppressioni che fossero eventualmente richie-

ste.

Dopo di che nulla più essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore tredici e venticinque

Dell'allegato statuto e di questo atto scritto in parte di mio pugno ed in parte da persona di mia fiducia e con mezzo meccanico a sensi di legge su due fogli per tre pagine non complete, ho dato lettura alla comparsante la quale da me richiesta lo approva e con me notaio si sottoscrive.

F.to: Micheletti Lorena

F.to: Enrico Lainati - Notaio

Allegato "A" N. 31481 del Repertorio N. 13712 della Raccolta

S T A T U T O

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

ARTICOLO 1 - Denominazione.

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione: "**Credico Funding 3 S.r.l.**".

ARTICOLO 2 - Sede.

La Società ha sede in Roma all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 111-ter disp. att. del Codice Civile..

Potranno essere istituite e soppresse filiali, succursali, sedi secondarie, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 3 - Durata della società

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata a norma di legge.

ARTICOLO 4 - Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti, così come previsto e disciplinato dalla legge n. 130 del 30 aprile 1999 come di volta in volta modificata (di seguito la "Legge 130/1999") e successivi provvedimenti di attuazione, mediante l'acquisizione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti che futuri, individuabili in blocco ove si tratti di una pluralità di crediti, finanziata attraverso il ricorso all'emissione (da parte della Società, ovvero di altra società costituita ai sensi della Legge 130/99) dei titoli di cui all'articolo 1), comma 1, lettera b) e 5 della Legge 130/99.

2. In conformità alle disposizioni della predetta Legge 130/99, i crediti relativi a ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della Società e da quelli relativi ad altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti suddetti. Nei limiti consentiti dalle disposizioni della Legge n. 130/1999, la Società potrà compiere operazioni finanziarie accessorie finalizzate esclusivamente al buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate, o comunque strumentali al conseguimento del proprio oggetto sociale, nonché reinvestire in altre attività finanziarie i fondi derivanti dalla gestione dei crediti acquistati non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai titoli dalla medesima emessi nel

contesto della cartolarizzazione degli stessi crediti.

3. La Società non procederà a liquidazione, fusione o vendita di beni (a parte quanto previsto dai documenti delle operazioni di cartolarizzazione nelle quali sia coinvolta), né modificherà i propri documenti costitutivi fino al momento in cui vi siano dei titoli dotati di rating non ancora estinti, senza previa comunicazione alle agenzie di rating coinvolte nella specifica operazione dalla stessa effettuata.

4. Nei limiti consentiti dalle disposizioni della Legge n. 130/99, la Società potrà compiere le operazioni finanziarie occorrenti per il buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate o, comunque, accessorie, strumentali, connesse, affini o necessarie per il conseguimento del proprio oggetto sociale, ivi comprese l'assunzione di mutui e finanziamenti, la costituzione di pegni e di altre forme di garanzia. La Società, inoltre, potrà incaricare soggetti terzi per la riscossione dei crediti acquistati e/o per la prestazione di servizi di cassa e di pagamento e potrà compiere operazioni di cessione dei crediti acquistati e di reinvestimento in altre attività finanziarie (ivi inclusi crediti aventi caratteristiche simili a quelli già oggetto di cartolarizzazione) dei fondi derivanti dalla gestione dei crediti acquistati, non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai summenzionati titoli.

5. La Società potrà svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 5 - Domicilio dei soci.

Il domicilio legale dei Soci, il numero di utenza fax e l'indirizzo di posta elettronica per ogni rapporto con la Società, sono quelli risultanti dal Libro dei Soci. La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

L'iscrizione a libro dei soci è condizione per l'assunzione della qualità di socio.

CAPITALE E QUOTE

ARTICOLO 6 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è pari ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

ARTICOLO 7 - Trasferimento delle quote sociali.

1. Le quote di partecipazione sociale possono essere liberamente trasferite tra i Soci. Nel caso di Soci persone giuridiche, questi potranno liberamente trasferire le quote sociali in favore di Società controllanti, controllate da o sotto comune controllo con la Società cedente.

2. Salvo quanto previsto al paragrafo 1, il Socio che intenda alienare a terzi non Soci la propria quota o frazione di quota dovrà offrirla preventivamente in prelazione agli altri Soci, inviando a tutti i Soci (presso il loro domicilio risultante dal libro Soci) lettera raccomandata A.R., da spedirsi in copia per conoscenza anche all'Organo Amministrativo. Nella comunicazione devono essere indicate l'identità del potenziale acquirente, le condizioni della sua offerta, il corrispettivo e le modalità di pagamento.

3. Il diritto di prelazione da parte degli altri Soci può esser esercitato entro sessanta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, mediante lettera raccomandata A.R., contenente l'indicazione della quota (o frazione di essa) per la quale la prelazione è esercitata, da inviare al Socio offerente e in copia per conoscenza all'Organo Amministrativo.

4. La prelazione sarà validamente esercitata solo per la totalità della quota offerta. Nel caso in cui la quota complessivamente richiesta dai Soci che intendono esercitare la prelazione sia superiore alla quota offerta, si farà luogo ad un'assegnazione della quota offerta in modo che si mantenga inalterato il rapporto fra le percentuali di capitale possedute da ciascuno dei Soci esercitanti la prelazione.

5. Qualora la prelazione non sia esercitata o qualora la quota complessivamente richiesta dai Soci che intendono esercitare la prelazione sia inferiore a quella offerta, la prelazione si intenderà come non esercitata e il Socio offerente sarà libero di perfezionare il trasferimento, entro i 60 (sessanta) giorni successivi, purché al prezzo e alle condizioni comunicati agli altri Soci. Qualora non vi provveda nel suddetto termine, la quota sarà nuovamente soggetta al diritto di prelazione. Il presente articolo si applica anche al trasferimento dei diritti di sottoscrizione relativi ad eventuali aumenti di capitale.

Qualunque trasferimento compiuto in contrasto con o senza il rispetto del disposto del presente articolo risulterà inefficace nei confronti della Società e degli altri Soci. Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte.

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte

alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito dell'atto di trasferimento nel Registro delle Imprese ai sensi di legge.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 8 - Convocazione.

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

2. L'Assemblea è convocata anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia od in altro Stato dell'Unione Europea.

3. L'Assemblea è convocata, da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

4. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

5. L'assemblea dei soci è convocata, mediante:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci oppure telefax o messaggio di posta elettronica inviati ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed annotato nel libro soci.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza (e degli eventuali luoghi audio/video collegati) e l'elenco delle materie da trattare.

6. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

7. Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2) c.c..

8. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale è redatto da notaio.

9. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei

soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

10. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

11. L'assemblea può esser tenuta in videoconferenza o in sola audioconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno

dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

12. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. Sono in ogni caso fatte salve le diverse maggioranze previste da inderogabili disposizioni di legge per particolari materie.

ARTICOLO 9 - Assemblea totalitaria.

In mancanza delle formalità previste dal presente Statuto, l'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purché alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo fax o messaggio di posta elettronica ed anche il giorno stesso della riunione) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

ARTICOLO 10 - Intervento e voto.

1. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.
2. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Non possono partecipare alle decisioni, tanto se adottate con il metodo assembleare quanto assunte in base al metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, i soci morosi o i soci la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, quinto comma, del Codice Civile.

ARTICOLO 11 - Presidente

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero - in loro mancanza - da una persona designata dall'assemblea stessa.

Il Presidente, prima di iniziare la discussione, accerta il diritto di intervento e di voto dei soci, e dei loro eventuali rappresentanti, unitamente a tutte le condizioni per la regolare costituzione dell'assemblea.

ARTICOLO 12 - Deliberazioni.

L'assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua competenza, per legge e per statuto.

Le assemblee si costituiscono e deliberano con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Restano salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono specifiche maggioranze.

ARTICOLO 13 - Verbalizzazione.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario (eventualmente anche non socio), designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'Organo Amministrativo o il Presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 14 - Numero e durata degli amministratori.

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, che durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina ovvero fino a revoca da parte dell'assemblea, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Possono essere nominati amministratori anche non soci.

Il Consiglio di Amministrazione può essere composto da tre o da cinque membri, a discrezione dell'assemblea.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del loro mandato.

L'assemblea potrà, inoltre, riconoscere agli amministratori un compenso, nonché un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa.

ARTICOLO 15 - Cause di decadenza.

Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare più della metà degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e si deve convocare, senza indugio, l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori. La decadenza dei rimanenti amministratori ha effetto dalla delibera assembleare di nomina del nuovo consiglio.

ARTICOLO 16 - Presidente e organi delegati.

1. Il Consiglio di Amministrazione, se non vi provvede l'Assemblea, nomina tra i suoi componenti il Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina tra i suoi componenti un Vice Presidente, nonché un Segretario, anche estraneo alla Società. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

ARTICOLO 17 - Convocazione del Consiglio.

La convocazione del Consiglio viene effettuata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, ogniqualvolta lo ritenga necessario od opportuno, ovvero quando almeno due consiglieri ne facciano richiesta scritta al Presidente, motivandola con l'indicazione delle ragioni che la determinano.

L'avviso di convocazione, con indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato al domicilio di ciascun consigliere e (qualora sia nominato un collegio sindacale) di ciascun sindaco effettivo, con un preavviso di almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica.

Nei casi di urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore, con qualunque mezzo idoneo.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono - di regola - presso la sede legale della società.

Il Consiglio può, altresì, riunirsi in qualunque altro luogo, sia in Italia che all'estero (purchè nei paesi membri dell'Unione Europea), utilizzando anche la possibilità di tenere le riunioni in videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la

discussione, di poter ricevere, trasmettere, visionare documenti e intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Verificandosi tali requisiti, il consiglio si considera tenuto nel luogo dove si trovano il presidente della riunione e il segretario della riunione.

ARTICOLO 18 - Deliberazioni del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con l'intervento della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

ARTICOLO 19 - Poteri di gestione.

L'Organo Amministrativo, sia esso unipersonale o collegiale, è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, con facoltà di compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute opportune per il collocamento dei titoli, il recupero dei crediti e, più in generale, il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione degli atti riservati dalla legge all'assemblea dei soci.

In caso di nomina di Consiglieri delegati, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina. In mancanza di disposizioni espresse al riguardo, vengono ad essi attribuiti tutti i poteri di amministrazione spettanti al consiglio, fatta eccezione per gli atti riservati al Consiglio dalla legge.

Per la gestione della società, potranno essere conferite procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLO 20 - Poteri di rappresentanza.

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita a terzi dalla persona legittimata all'esercizio della rappresentanza legale.

Articolo 20-bis - Dirigente preposto alla redazione della documentazione contabile e societaria

L'assemblea dei soci, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, ove esista, nomina il Dirigente Preposto alla redazione dei Documenti contabili e societari ai sensi dell'art. 154-bis del D.lgs n. 58/1998 (TUF).

Possono assumere la carica di dirigente preposto alla

redazione dei documenti contabili societari gli amministratori in carica della società.

Il compenso è stabilito dall'assemblea dei soci.

La cessazione della carica di amministratore comporta automaticamente la decadenza dalla nomina di Dirigente Preposto.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 21 - Nomina del Collegio Sindacale.

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei soli casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 del Codice Civile, restando negli altri casi a discrezione dei soci procedere alla nomina del Collegio Sindacale o di un Revisore.

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso Collegio.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis del Codice Civile

Il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale ovvero, quando richiesto dalla legge o deciso dall'assemblea ordinaria, da un revisore o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma, del Codice Civile.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I Sindaci devono assistere alle adunanze delle Assemblee dei Soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 17 per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

BILANCIO - SCIoglimento

ARTICOLO 22 - Esercizi sociali e bilancio.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi pre-

visti dalla legge.

ARTICOLO 23 - Utili e dividendi.

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

ARTICOLO 24 - Scioglimento.

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinando: il numero dei liquidatori; in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile; a chi spetta la rappresentanza della Società; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 25 - Recesso

Fatto salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo, il diritto di recesso spetta ai Soci nei soli casi previsti dalla legge.

Il recesso dovrà essere comunicato alla Società con lettera raccomandata A.R. che deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei Soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio. La dichiarazione di recesso produce effetti dalla data in cui la comunicazione è pervenuta alla sede sociale.

Le modalità di liquidazione della quota saranno quelle previste dalla legge.

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se prima della scadenza del termine per il rimborso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento.

Il Socio non ha diritto di recesso in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle quote, salvo in ogni caso il recesso disposto dall'art. 2469 c.c. per i casi ivi previsti.

Articolo 26 -Consultazione scritta e/o consenso espresso per iscritto

1. In alternativa al metodo assembleare descritto all'articolo 8 del presente Statuto, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione

scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

2. Con riferimento alle modificazioni del presente Statuto, alle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale od una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori od un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere necessariamente adottate mediante deliberazione assembleare.

3. Qualora si opti per il metodo della consultazione scritta, essa dovrà avvenire su iniziativa di uno o più Amministratori o di almeno tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

4. La consultazione scritta si sostanzia in una proposta di deliberazione da inviare a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali.

5. Dalla proposta deve risultare con chiarezza l'esatto testo della decisione da adottare, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare.

6. Entro quindici giorni dalla comunicazione della proposta, i soci devono trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego od un'astensione espressa. La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

7. L'Organo Amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, Amministratori e Sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari od astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

8. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

9. Nel caso si scelga il metodo del consenso espresso per iscritto, il socio dovrà rendere una dichiarazione scritta con espresso e chiaro riferimento all'argomento

oggetto della decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato.

10. I consensi così formati possono essere trasmessi presso la sede della Società con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

11. La decisione dei soci si considera validamente assunta soltanto qualora pervengano alla sede della Società, nelle forme sopra descritte ed entro quindici giorni dalla prima comunicazione, i consensi di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

12. L'Organo Amministrativo raccoglie i consensi scritti ricevuti e comunica i risultati a tutti i soci, Amministratori, Sindaci e Revisori, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

13. Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

RINVIO

Articolo 27

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata contenute nel Codice Civile, o, in difetto di queste ultime e ove espressamente richiamate, in materia di società per azioni, nonché le disposizioni di legge e regolamentari in materia di cartolarizzazione di crediti.

F.to: Micheletti Lorena

F.to: Enrico Lainati - Notaio